



Cofinanziato
dall'Unione europea



**Sviluppo Rurale
EMILIA-ROMAGNA**
2023-27

**“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL
PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA”**

Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021

Intervento SRD02

**“Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere
animale”**

Azione A2

“Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca”

Avviso pubblico 2025

INDICE

1. Premessa

1.1 Obiettivi dell'intervento/azione

1.2 Beneficiari

1.3 Condizioni di ammissibilità

1.4 Tempi di realizzazione del PI (piano di investimento)

1.5 Importi ammissibili e aliquote di sostegno

1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

1.7 Aiuti di Stato

1.8 Principi e criteri di selezione

1.9 Punteggio minimo

1.10 Eleggibilità delle spese

1.11 Spese ammissibili

1.12 Spese non ammissibili

2. Presentazione delle domande di sostegno

2.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

2.2 Determinazione della congruità delle spese

2.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

2.4 Istruttoria delle domande di sostegno

2.5 Approvazione della graduatoria

2.6 Concessione del contributo

3 Attuazione del progetto di investimento

3.1 Varianti

3.2 Proroghe

4 Anticipi

5 Presentazione della domanda di pagamento

5.1 Documentazione di spesa

5.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

6 Procedimento di liquidazione del contributo

6.1 Erogazione del contributo

7 Cause di forza maggiore

8 Riduzioni, revoche e sanzioni

8.1 Riduzioni

8.2 Revoche e sanzioni

8.3 Revoche del contributo liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post

9 Obblighi di comunicazione

10 Disposizioni finali

Allegato A: Relazione tecnico-economica del progetto

1. Premessa

Con il presente Avviso pubblico la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti dall'intervento SRD02 “Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale”, Azione A2 “Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca” inserito nel “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027), approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 e successivamente aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025 e nel Piano strategico della PAC 2023- 2027 dell’Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 6.1 approvata con Decisione della Commissione C(2025)8022 final del 27 novembre 2025.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 2354 del 23 dicembre 2024 sono state inoltre approvate le nuove Disposizioni comuni per gli interventi strutturali di investimento del PSP e CoPSR 2023-2027, allo scopo di definire in modo uniforme i requisiti, le condizioni di ammissibilità e la documentazione necessari per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento degli interventi del PSP e del CoPSR 2023-2027 aventi ad oggetto gli investimenti.

Tali Disposizioni costituiscono il quadro di riferimento e la disciplina applicabile a tutti gli Avvisi pubblici del settore degli investimenti, tra i quali rientra anche il presente Avviso relativo all'intervento SRD02 “Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale” Azione A2 “Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca”.

Di seguito si definiscono esclusivamente le disposizioni aventi ad oggetto gli elementi specifici propri dell'intervento SRD02 Azione A2 così come declinati nelle relative schede del PSP e CoPSR 2023-2027.

L'intero procedimento di ammissione ed erogazione dei sostegni relativi al presente Avviso è, pertanto, disciplinato dalle suddette “Disposizioni comuni”, a cui si fa espressamente rinvio, che dettagliano anche le prescrizioni, gli obblighi, gli impegni e i vincoli in capo ai richiedenti e ai beneficiari.

Il mancato rispetto delle previsioni contenute nelle suddette “Disposizioni comuni”, nonché di quanto previsto nel presente Avviso, comporta, in relazione alla fase istruttoria di pertinenza, l'inammissibilità della domanda, la decadenza o la revoca del contributo, ovvero l'applicazione delle riduzioni previste nelle medesime “Disposizioni” o dal paragrafo 8 del presente Avviso pubblico.

1.1 Obiettivi dell'intervento/azione

L'intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia ambientale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o alle norme esistenti.

Nell’ambito dell’intervento SRD02 Azione A2 sono previsti investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l’emissione di agenti inquinanti dell’aria (ammoniaca) e gas climalteranti (metano e protossido di azoto).

L'intervento SRD02 Azione A2 intercetta l'esigenza 2.2. del Piano Strategico (Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti), nonché l'esigenza 2.15 (Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei gas da agricoltura e zootecnia) con un livello di priorità qualificante.

Le operazioni di cui all’Azione A2 forniscono un contributo diretto e significativo all’indicatore di risultato R.16. Inoltre, trattandosi di investimenti produttivi, tutte le operazioni che ricevono il sostegno ai sensi dell’intervento SRD02 contribuiscono anche all’indicatore R.9.

Come riportato nella relazione generale del Piano Aria Integrato Regionale 2030, in base alle stime effettuate nel quadro conoscitivo, il settore agricolo ha un ruolo importante nella produzione di emissioni in atmosfera: dalle attività zootecniche e di coltivazione con i fertilizzanti deriva pressoché la totalità delle emissioni di ammoniaca (NH_3), che è un importante precursore della formazione di PM_{10} secondario. Il maggior contributo alle emissioni di NH_3 è dovuto alla gestione dei reflui negli allevamenti (75,4%), che risultano pertanto obiettivo primario di intervento nelle diverse fasi (alimentazione, stabulazione, stoccaggio e spandimento).

L’intervento intende favorire l’applicazione delle tecniche più efficaci per il miglioramento ambientale in termini di inquinanti azotati, principalmente ossidi di azoto e ammoniaca, derivanti da allevamenti zootecnici esistenti.

A tal fine, i progetti presentati a valere sul presente intervento devono prevedere la quantificazione della riduzione dell’emissione di ammoniaca o gas serra, anche ricorrendo all’utilizzo di tabelle standard e, per i progetti che risulteranno finanziati, utilizzando l’applicazione della metodologia elaborata con il BAT tool.

Per il conseguimento dell’obiettivo in cui i fattori in gioco sono plurimi, oltre a più tipologie di investimenti all’interno dello stesso intervento SRD02 Azione A2 “Riduzione delle emissioni” si prevede di attribuire una priorità ai richiedenti che attuano l’intervento SRA 13 “Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola”.

1.2 Beneficiari

Sono beneficiari dell’intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell’esclusione predetta, esercitano l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Possono partecipare al presente Avviso esclusivamente imprese agricole titolari di un allevamento che producono effluenti di allevamento.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 1.2 delle “Disposizioni comuni”.

1.3 Condizioni di ammissibilità

L’intervento SRD02 Azione A2 è applicabile su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna.

Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, con l’esclusione dei prodotti della pesca.

Le imprese devono definire progetti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra nei processi produttivi, che riguardano esclusivamente la fase di stoccaggio degli effluenti di allevamento.

Gli interventi dovranno essere realizzati in allevamenti esistenti già conformi alla normativa sugli stoccaggi di effluenti di allevamento.

Le coperture degli stoccaggi degli effluenti di allevamento dovranno essere realizzate su stoccaggi già esistenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 1.3 delle “Disposizioni comuni”.

1.4 Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento)

Il termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato in **12 mesi** dalla data di comunicazione dell'atto dirigenziale di concessione del contributo, salvo la richiesta di un'eventuale proroga non superiore a **180 giorni**.

1.5 Importi ammissibili e aliquote di sostegno

La dotazione finanziaria per l'intervento SRD02 Azione A2 è di **euro 13.703.556,00**, di cui 10.000.000,00 derivanti da risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i restanti a valere sull'intervento del CoPSR.

L'importo di un singolo progetto è definito nella misura minima di **euro 20.000** e massima di **euro 200.000,00**.

Non verranno ammessi a finanziamento i progetti il cui importo totale di spesa ammissibile risulti - anche per effetto degli esiti dell'istruttoria tecnico/amministrativa di conformità ai criteri del presente Avviso sia in fase di domanda di concessione, sia in fase di domanda di pagamento - inferiore ai valori minimi previsti.

L'intensità dell'aiuto è definita nella misura del 75% della spesa ammissibile.

Ciascun richiedente può presentare solo una domanda sul presente Avviso.

1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro tipo di finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea.

Un'operazione finanziata dal FEASR può ottenere più forme di sostegno dal PSP e da altri fondi di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060, o da altri strumenti dell'Unione, solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) 2021/2115; in tali casi non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) 2021/1060 o da altro strumento dell'Unione o dal PSP.

Le operazioni finanziate con i fondi stanziati con il presente Avviso possono ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) o altre sovvenzioni pubbliche, compresi i crediti di imposta, nella misura massima del 5%, calcolato su ogni singolo investimento/fattura, in quanto l'intensità massima di aiuto ammissibile, secondo quanto disposto dall'art. 73 paragrafo 4 lettera a) del Reg. UE 2021/2015 e dall'art. 6 paragrafo 1 lettera d. è pari all'80%.

1.7 Aiuti di stato

L'intervento non soggiace alla disciplina degli aiuti di stato.

1.8. Principi e criteri di selezione

Principi di selezione

I progetti verranno valutati utilizzando i seguenti principi di selezione, come definiti nella scheda di intervento SRD02 del PSP 2023-2027:

- A. principi di selezione territoriali quali ad esempio aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di ruralità, le ZVN, le aree sottoposte a vincoli di gestione per effetto della Direttiva Quadro Acque o, ancora, le aree vocate o le aree con indici di criticità per la qualità dell'aria;
- B. principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio investimenti presentati da agricoltori associati o da giovani agricoltori o, ancora, grado di professionalità del richiedente o non aver percepito contributi pubblici in precedenza;

- C. principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali quali ad esempio aziende che praticano agricoltura biologica o agricoltura estensiva o, ancora, allevamenti con carichi di bestiame entro determinate soglie;
- D. principi di selezione connessi alle caratteristiche dell'investimento, quali ad esempio percentuale di risparmio idrico conseguibile attraverso l'investimento nell'ambito dell'azione C;
- E. principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano, quali ad esempio partecipazione del richiedente ad interventi che prevedono l'assunzione di impegni agro-climatico-ambientali o a forme di progettazione integrata oppure ad altri interventi di investimento destinati ad aziende agricole;
- F. priorità legate a caratteristiche aziendali quali ad esempio le dimensioni aziendali;
- G. principi di selezione connessi ai comparti produttivi;
- H. livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento;

Criteri e punteggi

Per ogni categoria di principi di selezione è previsto un punteggio massimo assegnabile:

Principi di selezione		Punteggio max
A	principi di selezione territoriali	15 punti
B	principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente	25 punti
C	principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali	5 punti
D	principi di selezione connessi alle caratteristiche dell'investimento	20 punti
E	principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano	5 punti
F	priorità legate a caratteristiche aziendali	3 punti
G	principi di selezione connessi ai comparti produttivi	5 punti
H	livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento	12 punti
Punteggio massimo totale		90 punti

I suddetti principi di selezione sono articolati in criteri, a cui corrispondono i relativi punteggi per la formulazione della graduatoria, come sotto riportato:

A. Principi di selezione territoriali (max 15 punti)

Criterio	Punteggio
Ubicazione degli investimenti al 100% in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)	5 punti
Ubicazione degli investimenti per almeno il 60% in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)	2 punti
Ubicazione degli investimenti al 100% in Comuni in cui sono prioritari gli interventi di risanamento dell'aria per la concentrazione di polveri sottili, PM10 e di ossidi d'azoto *	10 punti
Ubicazione degli investimenti per almeno il 60% in Comuni in cui sono prioritari gli interventi di risanamento dell'aria per la concentrazione di polveri sottili, PM10 e di ossidi d'azoto *	5 punti

* sono prioritari i Comuni classificati nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e Agglomerato di Bologna

B. Principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente (max 25 punti)

Criterio	Punteggio
Intervento proposto da giovani agricoltori	10 punti
Intervento proposto da donne	10 punti
Intervento proposto da impresa che aderisce alla Rete del lavoro di Qualità	5 punti

Per quanto concerne la definizione di giovani agricoltori e donne si rimanda alle “Disposizioni comuni”, paragrafo 1.8.

Per le imprese che aderiscono alla Rete del lavoro di Qualità il punteggio verrà attribuito nel caso in cui, al momento di presentazione della domanda di sostegno, l’impresa sia inserita nel corrispondente Albo.

C. Principi di selezione connessi ai sistemi produttivi (max 5 punti)

Criterio	Punteggio
Impresa certificata secondo i sistemi di produzione certificate biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/848	5 punti
Impresa certificata secondo il sistema di produzione “SQNZ – Sistemi di qualità nazionale zootecnia” ai sensi del Decreto ministeriale del 16 dicembre 2022 n. 646632	3 punti
Impresa certificata secondo il sistema di produzione “SQNBA – Sistemi di qualità nazionale benessere animale” ai sensi del Decreto ministeriale del 2 agosto 2022 n. 341750	3 punti
Impresa inserita nel circuito di controllo di prodotti a qualità regolamentata diversi da BIO e SQNZ (Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg. (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio (http://ec.Europa.eu/agriculture/quality/door/list.html)	3 punti

Saranno considerate ai fini dell’attribuzione del punteggio le certificazioni riferite all’allevamento oggetto di investimento.

Per l’attribuzione del punteggio occorre allegare la copia della certificazione valida al momento di presentazione della domanda di sostegno.

I punteggi dei criteri afferenti al presente principio di selezione non sono cumulabili tra loro

D. Principi di selezione connessi alle caratteristiche investimento (max 20 punti)

Criterio	Punteggio
Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento	10 punti

Realizzazione di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag) solo se in sostituzione di “lagoni”	15 punti
Realizzazione di nuove vasche di stoccaggio coperte solo se in sostituzione di “lagoni”	20 punti

Qualora il progetto preveda più tipologie di investimento si attribuirà il punteggio relativo alla tipologia di investimento prevalente in termini di valore economico tra quelle concernenti il criterio stesso.

E. Principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano (max 5 punti)

Criterio	Punteggio
Intervento con abbinamento all'intervento SRA13 "Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine zootecnica e agricola"	5 punti
Intervento con abbinamento all'intervento SRA30 "Pagamenti per il benessere animale"	2 punti

L'attribuzione del punteggio avverrà a favore di soggetti beneficiari dell'intervento SRA13 o SRA30 con impegni in corso di validità e che abbiano presentato tutte le domande di pagamento (punteggi non cumulabili).

F. Priorità legate a caratteristiche aziendali (max 3 punti)

Dimensione dell'allevamento UBA

Criterio	Punteggio
Meno di 300 UBA	3 punti
Da 300 a 600 UBA	2 punti
Oltre 600 UBA	1 punto

Si considera la consistenza media dell'allevamento oggetto dell'investimento prevalente in valore economico, desumibile dalla comunicazione di spandimento vigente al momento di presentazione della domanda di sostegno.

G. Principi di selezione connessi ai compatti produttivi (max 5 punti)

Criterio	Punteggio
Comparto suinicolo	5 punti
Comparto bovino	4 punti

Si considera il comparto produttivo oggetto di investimento prevalente in termini di valore economico.

H. Livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento (max 12 punti)

I punteggi sono assegnati sulla base dell'efficienza delle tecniche in termini di riduzione delle emissioni di ammoniaca, prendendo a riferimento le tabelle elaborate dal CRPA (Centro Ricerche

Produzioni Animali) per conto della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del progetto LIFE integrato PREPAIR (azione C5) ed inserite nella proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030)

Criterio

TECNICHE DI RIDUZIONE EMISSIONI NH3 *	Riduzione emissioni NH3	Punteggio
Sacconi chiusi per lo stoccaggio di liquami zootechnici	100%	12 punti
Coperture rigide - BAT 16.b.1	90%	9 punti
Coperture flessibili (a tenda) - BAT 16.b.2	90%	9 punti
Coperture flessibili galleggianti - BAT 16.b.3	60%	6 punti

* vedi Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017

Qualora il progetto preveda più tipologie di investimento si adotta il punteggio relativo alla tipologia di investimento prevalente in termini di valore economico.

1.9 Punteggio minimo

Il punteggio minimo di accesso ai contributi è fissato in **23 punti** sotto al quale un progetto non è considerato ammissibile.

Ai fini della formulazione della graduatoria, per i progetti che risultino a pari merito in esito all'applicazione dei criteri precedentemente esposti, verrà data precedenza nell'ordine a:

- maggior punteggio nel criterio H “Livello di vantaggio climatico e/o ambientale offerto dalle operazioni di investimento”;
- progetti integrati che prevedono l'utilizzo combinato con l'intervento SRA13/SRA30;
- minor importo di spesa ammissibile del progetto.

1.10 Eleggibilità delle spese

Si rinvia al paragrafo 1.10 delle “Disposizioni comuni”.

1.11 Spese ammissibili

Gli interventi ammissibili sono i seguenti:

- 1) Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento “non palabili”;
- 2) Realizzazione di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag) solo se in sostituzione di “lagoni” per un volume equivalente;
- 3) Realizzazione di nuove vasche di stoccaggio coperte solo se in sostituzione di "lagoni" per un volume equivalente;

Spese generali, come onorari di professionisti o consulenti, collegate agli interventi, come definite nelle disposizioni comuni, possono essere ammissibili in misura non superiore alla percentuale definita nelle stesse disposizioni comuni.

Le suddette tipologie di investimento dovranno essere attuate con l'utilizzo delle seguenti tecniche di riduzione delle emissioni:

Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento “non palabili”.

Rientrano tra gli interventi ammissibili le coperture delle strutture di stoccaggio preesistenti effettuate con materiali a superficie continua impermeabile:

BAT 16.b.1 copertura rigida

BAT 16.b.2 copertura flessibile (a tenda)

BAT 16.b.3 copertura galleggiante (tranne quelle indicate sotto).

BAT 17.b copertura galleggiante (tranne quelle indicate sotto).

Tra le tecniche comprese nella BAT 16.b.3 e la 17.b, non rientrano nelle tipologie di intervento ammissibili: le piastrelle geometriche galleggianti, le sfere di plastica galleggianti, i materiali leggeri alla rinfusa (es. Leca), la paglia, il crostone naturale.

Realizzazione di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag) solo se in sostituzione di "lagoni" per un volume equivalente.

Rientrano in questa categoria i sacconi chiusi per lo stoccaggio di liquami zootecnici (assimilabili a BAT 16.b.1).

In considerazione delle esigenze di stoccaggio aziendali potranno essere acquistati sacconi per un volume di stoccaggio inferiore al volume di stoccaggio dismesso nel rispetto della normativa vigente.

Rientrano tra le spese ammissibili i lavori di dismissione dei laghi che comportano il recupero della superficie agricola, in sede di domanda di pagamento le superfici corrispondenti al lagone dismesso dovranno quindi risultare inserite nel piano colturale aziendale come SAU.

Realizzazione di nuove vasche di stoccaggio coperte solo se in sostituzione di "lagoni" per un volume equivalente.

Rientra in questa categoria la realizzazione di nuove vasche di stoccaggio coperte solo se in sostituzione di un equivalente volume di stoccaggio di effluenti in "lagoni".

Le vasche realizzate dovranno essere coperte con una delle tipologie di copertura ammesse nella categoria "realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento".

In considerazione delle esigenze di stoccaggio aziendali potranno essere realizzate nuove vasche di stoccaggio coperte per un volume di stoccaggio inferiore al volume di stoccaggio dismesso nel rispetto della normativa vigente.

Rientrano tra le spese ammissibili i lavori di dismissione dei laghi che comportano il recupero della superficie agricola, in sede di domanda di pagamento le superfici corrispondenti al lagone dismesso dovranno quindi risultare inserite nel piano colturale aziendale come SAU.

Si precisa che in caso di dismissione di un lagone, questo potrà essere sostituito sia da vasche in cemento coperte sia da cd. "storage bag" purché la somma dei volumi delle due strutture di stoccaggio non superi il volume del lagone dismesso.

Inoltre, rientrano nelle spese ammissibili interventi di sistemazione dei laghi finalizzati al riutilizzo quali piani di posa per "storage bag".

I codici BAT fanno riferimento alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che "stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" e nella quale vi è anche una descrizione delle diverse tecniche.

Per la valutazione dell'efficienza delle tecniche si è fatto riferimento alla tabella 26 nel capitolo 11.5.3.5 "misure per i nuovi allevamenti con autorizzazione integrata ambientale o autorizzazione unica ambientale" della Relazione generale del PAIR 2030, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 ed entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n. 34 del 6 febbraio 2024.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 1.11 delle "Disposizioni comuni".

1.12 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili beni e attrezzature altamente specializzati / esclusivi / di completamento, per i quali non risultino reperibili più preventivi.

Per la disciplina delle spese non ammissibili si rinvia al paragrafo 1.12 delle “Disposizioni comuni”.

2. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande di sostegno dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle **ore 13:00:00** del **27/03/2026**.

Per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande si rinvia al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni”.

2.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Documentazione da presentare attraverso la compilazione degli appositi Quadri sul SIAG:

I richiedenti dovranno compilare direttamente sul SIAG i “Quadri” obbligatori della domanda, che includono la sintesi del progetto che riporta gli obiettivi, la descrizione degli interventi, i tempi di realizzazione e il quadro degli investimenti.

Inoltre, il richiedente sottoscrive a SIAG:

- a) la dichiarazione relativa ai criteri di priorità delle domande di sostegno di cui si chiede il riconoscimento;
- b) ogni altra dichiarazione collegata agli obblighi, impegni e prescrizioni previsti dal presente Avviso.

Inoltre, il richiedente dovrà compilare sul SIAG lo specifico Quadro contenente i dati funzionali a valutare il livello di risparmio di ammoniaca previsto dal PI presentato. In particolare, saranno richiesti i seguenti dati: tipologia e consistenza dell’allevamento; volume e area dedicata allo stoccaggio degli effluenti di allevamento al momento della presentazione della domanda, nonché gli interventi previsti.

Allegati obbligatori:

La domanda di sostegno, inoltre, **pena la non ammissibilità**, dovrà essere corredata dei seguenti allegati dematerializzati, fatta eccezione per le modifiche che avvengano entro i termini fissati al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni”:

- a) relazione tecnico-economica del progetto redatta sulla base del format di cui all’Allegato A;
- b) preventivi di spesa (almeno tre) per l’acquisto delle dotazioni utili all’investimento per cui si presenta la domanda di sostegno;
- c) nel caso di opere edili: preventivi (almeno due) unitamente ad un computo metrico estimativo (c.m.e) redatto in base al prezziario di riferimento indicato nel paragrafo 2.2; nel caso in cui le voci di costo non siano comprese nel computo metrico estimativo, tre preventivi per ogni singola voce di spesa;
- d) per le spese generali, tre preventivi per ogni voce di costo;
- e) documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata (mail o PEC di ricezione dei preventivi);
- f) titolo di proprietà/possesso dell’area o dell’immobile oggetto dell’intervento, ad eccezione dei terreni agricoli e forestali, nonché, degli immobili la cui documentazione risulta già inserita nell’Anagrafe delle aziende agricole;

- copia dei mappali catastali su scala 1: 2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire opere, impianti e strutture fisse (di natura edile e non) con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
 - idoneo titolo di proprietà, ovvero titolo di possesso, con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021 con riferimento alla data presumibile di inizio del vincolo; a tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che unitamente alla domanda di sostegno venga presentata una dichiarazione del/i proprietario/i che attesti l'assenso all'esecuzione degli interventi e la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. In caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;
- g) per gli interventi che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), prevalutazione per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS, per i quali l'Ente competente al rilascio non è la Regione: estremi dell'attestazione di esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato (ove previsto); se l'Ente competente è la Regione, l'autorizzazione dovrà risultare richiesta agli uffici preposti ed il controllo dell'avvenuto rilascio sarà effettuato d'ufficio in sede di istruttoria della domanda;
- h) disegni progettuali ed eventuali layout; il disegno progettuale è richiesto anche nel caso in cui lo stesso non sia funzionale alla richiesta di titolo abilitativo edilizio (ove previsto); nel caso di dismissione di laghi i disegni dovranno identificare i laghi oggetto di dismissione;
- i) per gli interventi edilizi:
- per le tipologie di intervento che necessitano di Permesso di costruire, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante che dovrà riportare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune. Gli estremi del titolo abilitativo dovranno essere trasmessi agli uffici competenti entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente in graduatoria ai fini dell'accesso agli aiuti che, pur avendo presentato la richiesta di rilascio del titolo abilitativo entro i termini di presentazione della domanda di sostegno, non abbiano ottenuto il permesso di costruire entro il termine di cui sopra, devono presentare gli estremi del rilascio del titolo entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena la decadenza dalla graduatoria stessa;
 - per tipologie di intervento che necessitano di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), una dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a CILA/SCIA;
- j) dichiarazione del tecnico progettista in cui sono elencate le ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente.

Laddove le autorizzazioni di cui alla lettera g) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione del tecnico progettista dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura dell'ufficio istruttore richiedere la documentazione o gli estremi delle autorizzazioni, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria di ammissibilità.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti e le dichiarazioni sopra riportati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in

materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

2.2 Determinazione della congruità delle spese

Per la verifica della congruità dei costi dei lavori edili si dovrà fare riferimento al Computo metrico estimativo redatto adottando i prezzi unitari previsti per analoghi interventi nel vigente Prezzario unico regionale “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna” [<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi/>] o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente versione.

Per la determinazione della congruità delle spese si rinvia comunque al paragrafo 2.2 delle “Disposizioni comuni”, ad eccezione dei punti 3) e 4).

2.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

Per quanto attiene Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria si rinvia al paragrafo 2.3 delle “Disposizioni comuni”.

2.4 Istruttoria delle domande di sostegno

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 2.4 delle “Disposizioni comuni”.

Responsabili del procedimento

Per l'adozione degli atti, la competenza è della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, in particolare dei Responsabili dei Settori competenti per ciascun ambito territoriale; per la graduatoria la competenza spetta al Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.

I Responsabili di procedimento per le attività istruttorie di concessione dei finanziamenti e di liquidazione delle domande di pagamento sono individuati dai Responsabili competenti per le diverse fasi.

Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria è il Responsabile della E.Q. “Aiuti agli investimenti agroindustriali”, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all'URP della Regione Emilia-Romagna: urp@regione.emiliaromagna.it - Pec: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

2.5 Approvazione della graduatoria

Si rinvia al paragrafo 2.5 delle “Disposizioni comuni”.

2.6 Concessione del contributo

Si rinvia al paragrafo 2.6 delle “Disposizioni comuni”.

3. Attuazione del progetto di investimento

3.1 Varianti

È ammessa una sola richiesta di variante da parte dei beneficiari.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 3.1 delle “Disposizioni comuni”.

3.2 Proroghe

I Settori competenti potranno concedere una sola proroga non superiore a 180 giorni, sulla base di specifica richiesta motivata presentata dal beneficiario.

L’ottenimento della proroga è subordinato alla presentazione della richiesta di anticipo.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 3.2 delle “Disposizioni comuni”.

4. Anticipi

A seguito della comunicazione dell’atto di concessione, i beneficiari possono richiedere un anticipo pari a non oltre il 50% del contributo spettante.

I beneficiari che intendano chiedere una proroga del termine dei lavori dovranno obbligatoriamente presentare la richiesta di anticipo.

5. Presentazione della domanda di pagamento

Si rinvia al paragrafo 5 delle “Disposizioni comuni”.

5.1 Documentazione di spesa

In allegato alla domanda di pagamento il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- Fatture in formato .xml accompagnate dalla documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, coerenti con la prevista tempistica di presentazione della domanda di pagamento;
- Computo metrico consuntivo redatto secondo le indicazioni fornite per la redazione del computo metrico estimativo;
- Disegni ed eventuali layout;
- Documentazione prevista dal paragrafo 1.12 delle “Disposizioni comuni” al fine di comprovare il momento di avvio dell’investimento per le diverse tipologie di spese;
- Documentazione relativa agli interventi edili;
- Documentazione fotografica degli investimenti realizzati e dell’avvenuta pubblicizzazione del finanziamento, in caso di opere non ispezionabili dovrà essere prodotta anche la documentazione fotografica attestante gli stati di avanzamento dei lavori;
- Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47, attestante che sulle voci di costo rendicontate non sono stati richiesti o ottenuti altri contributi pubblici o agevolazioni non cumulabili o per importi eccedenti il limite di cumulabilità, né il beneficiario ha in corso richieste al medesimo titolo, oppure di aver usufruito di altri contributi pubblici o agevolazioni con indicazione dei relativi importi;
- Comunicazione effluenti aggiornata;
- Reportistica BAT Tool per la quantificazione della riduzione delle emissioni;
- Altra documentazione specificatamente prescritta in sede di concessione del contributo, es. titolo di conduzione con durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione se non è sufficiente quello allegato alla domanda di sostegno.

Per ulteriori specifiche si rinvia al paragrafo 5.1 delle “Disposizioni comuni”.

5.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Si rinvia al paragrafo 5.2 delle “Disposizioni comuni”.

6 Procedimento di liquidazione del contributo

Qualora in relazione all’esito istruttorio la spesa finale rendicontata e ritenuta ammissibile dalla Regione risulti inferiore alla soglia minima di spesa ammissibile, la domanda di pagamento verrà dichiarata inammissibile e si procederà al recupero delle eventuali somme liquidate.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo si rinvia al paragrafo 6 delle “Disposizioni comuni”.

6.1 Erogazione del contributo

Si rinvia al paragrafo 6.1 delle “Disposizioni comuni”.

7 Cause di forza maggiore

Si rinvia al paragrafo 7 delle “Disposizioni comuni”.

8 Riduzioni, revoche e sanzioni

8.1 Riduzioni

Si rinvia al paragrafo 8.1 delle “Disposizioni comuni”.

8.2 Revoche e sanzioni

Restano ferme le previsioni di cui al paragrafo 8.2 delle “Disposizioni comuni”.

8.3 Revoche del contributo liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post

Restano ferme le previsioni di cui al paragrafo 8.3 delle “Disposizioni comuni”.

9 Obblighi di comunicazione

Si rinvia al paragrafo 9 delle “Disposizioni comuni”.

10 Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente Avviso, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, alla Scheda di intervento SRD02 e alle Disposizioni comuni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2354/2024 per gli interventi strutturali di investimento.

Allegato A relazione tecnico-economica del progetto

RELAZIONE TECNICO ECONOMICA DEL PROGETTO

RICHIEDENTE:

Ragione sociale: _____

Sede legale _____

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

1. Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente;
2. Installazioni esistenti;
3. Indicazione del codice di allevamento in relazione alla registrazione presso l'Azienda U.S.L. competente per territorio;
4. Descrizione delle finalità e dell'obiettivo dell'investimento;
5. Descrizione dettagliata dell'investimento, quantificazione della riduzione delle emissioni e ubicazione dell'investimento previsto:

Investimento 1

Descrizione dell'investimento:

Spesa (al netto dell'IVA):

Localizzazione:

Comune _____ Prov. _____

Dati catastali: foglio _____ particella _____ sub _____

QUANTIFICAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI TABELLARE

Eventuali ulteriori elementi che il richiedente ritenga utile fornire per la comprensione del progetto.

Data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
TIMBRO E FIRMA O FIRMATO DIGITALMENTE